

come alla convocazione 15/7/13
Dr. Benetton

101
118-18
904

11 LUG 2013

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA,
SUE E GRANDI PROGETTI
16 LUG 2013
Prot. N°.....PC

Sig. Sindaco del
Comune di Genova
Prof. Marco Doria
Via Garibaldi, 9
16124 - GENOVA

Sig. Direttore
Urbanistica S.U.E. e Grandi Progetti
Dott. Paolo Berio
Via di Francia, 1
16154 - GENOVA

Spett.le Confartigianato Liguria
Via Assarotti n.7/9
16122 - GENOVA

Spett.le Confesercenti Liguria
Associazione Commercianti
Via Cairoli n.11
16124 - GENOVA

Oggetto: Negozio civ.n.49 rosso di Via Canepari in Genova

Presentazione di Osservazioni ai sensi art.38, comma 2, lettera d) delle Legge Regionale 4 settembre 1997 n.36 e s.m.i., riguardanti il progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale adottato con D.C.C. n.92 del 7/12/2011.

La sottoscritta Maria Grazia CIPRIANO, nata a Genova il 24/10/1940, C.I.: CPR MDK 40R04 D5052, in qualità di proprietaria dell'immobile in oggetto, presenta, allegate alla presente, in numero di 2 pagine, delle osservazioni al Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC), ai sensi dell'art.38, comma 2, lettera d) della Legge Regionale 4 settembre 1997 n.36 e s.m.i., pertinenti all'immobile medesimo, ed in via generale alle attività artigianali e commerciali site in Genova.

Genova, li 02/07/2013 *Cipriano M. Grazia*

COMUNE DI GENOVA
11 LUG 2013
N° 224892 SERV. SINDACO

URBANISTICA
ASS. BERIO

La sottoscritta Maria Grazia CIPRIANO, nata a [redacted]
[redacted], in qualità di proprietaria del negozio
"Foto De Chaud" di Via Canepari n.49 rosso in Genova, e comproprietaria del posto auto coperto
asservito a detto negozio, distinto con il civ.n.10 rosso int.3 di Via della Pietra,

PREMESSO che:

l'asservimento del parcheggio in questione al negozio civ.n.49 rosso, secondo la scrivente è dipeso
da una mera applicazione delle vigenti norme urbanistiche, concernenti la definizione della pratica
edilizia n.1197/2012, di ripristino della divisione immobiliare tra il negozio sopracitato e l'attiguo
magazzino civ.n.47 rosso, resi comunicanti previo demolizione di parte del muro divisorio che separa i
due locali sopracitati, autorizzata con pratica n.1619/1995,

una volta ripristinata la divisione immobiliare tra i due locali in argomento, in forza della predetta
pratica n.1197/2012, il civ.n.47 rosso è stato ridestinato da magazzino a negozio con vs.pratica
n.7670 del 30/11/2012, senza dover sottostare all'obbligo di reperire un parcheggio asservito,
malgrado la sua destinazione di allora di magazzino da sempre, com'è stato invece nel caso del mio
negozio civ.n.49 rosso,

com'è facilmente documentabile, il mio negozio esiste con tale destinazione già da inizio secolo scorso,
ed è pertanto antecedente alla norma urbanistica che ha introdotto tale obbligo, nell'ambito del P.U.C.
2010 e successive modifiche, approvato con D.P.G.R. n.44 del 10/03/2000, e confermato con
deliberaz. Giunta Regionale n° 1304 del 5 novembre 2010; alla luce di tale preesistenza, pare
chiaramente improprio l'asservimento di cui sopra, così sembra discutibile che il magazzino civ.n.47
rosso, avvalendosi del mio asservimento, subito dopo sia stato ridestinato a negozio senza
ottemperare ugualmente al predetto obbligo,

ottemperare a tale prescrizione normativa mi è costato mio malgrado ben 34.000 euro, vista la
necessità di mantenere funzionante l'attività commerciale che si svolge in questo locale, che è l'unica
fonte di reddito familiare,

viste le chiare ragioni di cui sopra, in data 29/03/2013 ho presentato a Codesto Ufficio un'istanza
di svincolo dal negozio del parcheggio in argomento, a cui è seguita la vs. risposta contraria
n.118703 del 5/04/2013,

CONSIDERATO che, secondo la scrivente, non esistono disposizioni o regolamenti, dettati dal buon
senso, che:

obbligano, come nel mio caso, ad asservire un parcheggio pertinenziale ad un negozio, se questo
preesisteva già alla norma che dispone tale obbligo, specie nel caso di un ripristino dell'originaria
consistenza, che annulli la messa in comunicazione con il magazzino vicino,

permettano la ridestinazione di un magazzino a negozio, com'è stato per il civ.n.47 rosso, specie se
avviene usufruendo impropriamente del parcheggio asservito al vicino negozio civ.n.49 rosso, resosi
necessario per ripristinare la divisione immobiliare con quest'ultimo,

Maria Grazia C. Cipriano

SI CHIEDE:

di riconsiderare, attuando le procedure più idonee, la possibilità di annullare l'asservimento del posto auto coperto civ.n.10 rosso int.3 di Via della Pietra al negozio civ.n.49 rosso di Via Canepari,

SI INOLTRA

ai sensi Legge Regionale 4/09/97 n.36 e s.m.i., la presente Osservazione riguardante il presentando Piano Urbanistico Comunale adottato con D.C.C. n.92 del 7/12/2011, con richiesta di introdurre nello stesso una specifica Norma che permetta l'eventualità di poter adeguare liberamente la consistenza dei locali commerciali ed artigianali, ed eventualmente poter svincolare i parcheggi asserviti ad immobili preesistenti al P.U.C. 2010,

TENUTO conto che tale modifica libererebbe risorse economiche a favore di Artigiani ed Esercenti genovesi, in oggi costretti ad un dannoso immobilismo, che, se inascoltato, porterà di sicuro a breve alla chiusura di tante attività, nell'impossibilità di poter adeguare liberamente i propri spazi, secondo l'esigenza del momento, senza dover sottostare ad oneri gravosi e spesso insostenibili,

SI CHIEDE alla Confartigiano e Confesercenti Genovesi, a cui è stata indirizzata per competenza la presente, di far aderire i propri iscritti a tale iniziativa in modo massiccio, presentando analoghe Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale adottato con D.C.C. n.92 del 7/12/2011, al fine di contrastare così fattivamente all'inevitabile impoverimento e crisi delle attività artigianali e Commerciali, a cui segue molto spesso la desertificazione del tessuto urbano e il suo conseguente degrado sociale.

In fede.

Genova, li 01/07/2013

